

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 48 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15.05.2015, S.O. n.1 è stata pubblicata la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il cui articolo 48 autorizza l'IRCAC a concedere, previa convenzione con l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, alle cooperative agricole, in attività, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure per gli interventi sopra indicati, da attuare secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Scopo

Scopo dell'intervento è di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, caratterizzate da un'accentuata esposizione debitoria nei confronti delle Banche, attraverso un finanziamento agevolato a medio termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.

3. Aiuti "de minimis"

I mutui agevolati concessi secondo le presenti disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, di cui all'allegato Elenco 1.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, di cui all'allegato Elenco 2.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'**impresa unica** non può superare **15.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'**impresa unica** non può superare **200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Per **impresa unica** si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate al punto 2) dell'articolo 2 dei Regolamenti sopra citati.

Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti europei è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto.

Trattandosi di mutui agevolati l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole, ed è assoggettata al regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 48 l'IRCAC utilizzerà le disponibilità del Fondo unico a gestione separata, costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i., derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza 1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Il limite massimo di intervento dell'IRCAC per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge in premessa è di 10.000 migliaia di euro.

5. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, anche operanti nel settore dell'agriturismo, titolari di imprese agricole, aventi forma giuridica di società cooperativa e con sede nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Sono esclusi i soggetti:

– che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;

– che abbiano dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

Per potere presentare la richiesta, così come previsto dall'articolo 48, comma 3 della L.R. n. 9/2015, la cooperativa deve essere "società agricola" - ossia società che abbia come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e tale indicazione deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004).

Le cooperative non devono avere con l'Istituto posizioni debitorie classificate come "sofferenze" o "partite incagliate".

6. Natura e limiti delle agevolazioni

Gli aiuti dell'IRCAC sono concessi mediante mutui di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

Il rimborso dei mutui, con decorrenza dalla data dell'erogazione, deve avvenire mediante pagamento di semestralità costanti e posticipate, comprensive di capitale e interessi, per il periodo massimo di cinque anni. Le riscossioni avranno luogo mediante avvisi di pagamento.

7. Esposizioni oggetto del consolidamento

A titolo esemplificativo, possono considerarsi ammissibili, le seguenti esposizioni:

- prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso, acconto ai soci conferitori);
- rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
- rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
- rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);
- l'importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, per acquisti e spese di natura agraria;
- le operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali;
- le rate di operazioni di leasing agrario.

In concreto, l'ammontare complessivo del mutuo è costituito dal minore importo tra l'ammontare delle esposizioni in essere al 31.12.2015 e le esposizioni in essere alla data di rilascio della certificazione bancaria di cui al punto 10.3 delle presenti disposizioni, maggiorato – per le rate già scadute degli interessi a carico dell'impresa, maturati alla stessa data.

8. Tassi da applicare

Per i finanziamenti agevolati dell'IRCAC il tasso di interesse applicato è pari al 30 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell'Unione Europea (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

Il tasso di riferimento/attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell'Unione Europea (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

9. Garanzie

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- b) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto potrà surrogarsi nelle garanzie che assistono i finanziamenti oggetto del piano di consolidamento a condizione che si tratti di garanzie reali e che le stesse siano capienti in relazione alla richiesta di finanziamento.

10. Istruttoria delle istanze di agevolazione

10.1 Termini di presentazione delle istanze

Le richieste di finanziamento ammissibili sono quelle presentate all'IRCAC entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.9/2015 e cioè entro le ore 24 del 14.06.2015.

10.2 Presentazione delle istanze

Le istanze di credito possono essere pervenute all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale, via PEC o recapitate a mano.

10.3 Documentazione per l'istruttoria

L'IRCAC provvederà a richiedere alle cooperative che hanno presentato l'istanza per accedere ai benefici della L.R. n.9/2015, nei termini previsti dalla stessa, la seguente documentazione:

- Certificazione attestante l'importo delle passività da consolidare e la natura agraria delle stesse, rilasciata dalla banca creditrice.
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;

- Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA" resa, ex art.46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- Documentazione Antimafia, qualora richiesta, come prevista dalle disposizioni statali vigenti al momento della domanda di finanziamento;
- "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza o "Certificato di revisione" rilasciato dall'Assessorato delle attività produttive ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;
- Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis". In caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- Copia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della Cooperativa;
- Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - descriva il piano di consolidamento delle esposizioni debitorie in relazione alla capacità reddituale e finanziaria dell'azienda;
- Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;
- Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;
- Elenco analitico dei debiti e crediti della società;
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricola di appartenenza;
- Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;
- Copia del titolo di proprietà degli immobili offerti a garanzia e planimetria catastale degli stessi.

10.4 Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo (registrazione protocollo informatico) ed ammesse alle agevolazioni fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

In fase istruttoria l'I.R.C.A.C. procede a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e la redditività della gestione aziendale;
- verificare l'adeguatezza del piano di consolidamento delle esposizioni debitorie in relazione alla capacità reddituale e finanziaria dell'azienda, nonché l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto agli investimenti del capitale fisso. L'Istituto, nell'esprimere il giudizio sull'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'impresa, può condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

11. Delibera di concessione del finanziamento agevolato

A conclusione dell'iter istruttorio, l'Ufficio competente presenta alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, formulando la propria proposta, all'Organo di Amministrazione.

La delibera di concessione del credito ha validità 180 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

12. Perfezionamento del finanziamento agevolato

Il finanziamento viene perfezionato mediante mutuo stipulato per atto pubblico.

L'IRCAC provvederà ad accreditare le somme mutate alla cooperativa beneficiaria presso la banca creditrice affinché vengano utilizzate per estinguere le esposizioni debitorie oggetto del finanziamento, acquisendo dalla stessa la quietanza liberatoria.